

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 45/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma l'11 Aprile 2007,  
ha adottato la seguenti decisioni:

### 1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Ricciardi Avv. Edilberto, Cherubini Dr. Giorgio, Patierno Dr. Antonio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE DR. FRANCO COMBI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 43 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 – Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007)
- 2. RECLAMO DEL DR. COMBI FRANCO MEDICO SOCIALE DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 44 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 – Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007)

Con provvedimento del 29.1.2007 il Commissario Straordinario della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Dott. Franco Combi, medico sociale della società Internazionale per rispondere della violazione degli obblighi e adempimenti sanitari di cui agli artt. 43 e segg. delle N.O.I.F. e la società Internazionale per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., addebitando agli stessi, con riferimento al calciatore Simone Brunelli, acquistato dalla società A.C. Milan alla fine del mese di giugno 2003 e in seguito ceduto in prestito nelle stagioni 2003/2004 e 2005 alle società Pro Sesto e Vis Pesaro, di non avere

correttamente assistito il proprio tesserato, garantendogli le cure mediche necessarie in occasione del secondo infortunio subito dal Brunelli dall'agosto 2004.

In particolare a far tempo dal 30.6.2005 e fino all'aprile 2006, quando il calciatore alla scadenza del contratto di cessione temporanea alla società Vis Pesaro era rientrato nei quadri della società Internazionale, titolare del rapporto contrattuale.

La Commissione Disciplinare nella seduta del 26.3.2007, ritenuta la responsabilità disciplinare del Dott. Franco Combi per la violazione degli obblighi e adempimenti sanitari di cui agli artt. 43 e segg. delle N.O.I.F. e la società Internazionale per responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 C.G.S. infliggeva al primo la sanzione sportiva di mesi due di squalifica e alla società l'ammenda di €10.000,00.

Avverso entrambe le decisioni hanno proposto separati ricorsi a questa Commissione d'Appello Federale il Dott. Franco Combi e la società Internazionale.

Con il reclamo il Combi sostiene a sua discolta che l'obbligo della sorveglianza sanitaria dell'atleta sancito dall'art. 43 comma 3 N.O.I.F. non sussisteva nei suoi confronti poichè il Brunelli nella primavera del 2005, formalmente in servizio alla Vis Pesaro aveva deciso di smettere con il calcio e successivamente di non essere mai stato a conoscenza delle vicende contrattuali del Brunelli, sicchè nel luglio 2005 egli non era a conoscenza che il calciatore fosse un tesserato della società.

Il Combi lamenta altresì la carente motivazione della decisione impugnata circa i parametri di commisurazione della pena.

La società ricorrente a sua volta, oltre che riproporre le difese svolte dal suo medico sociale, aggiunge che a norma dell'art. 44 N.O.I.F. non aveva alcun obbligo di sottoporre il Brunelli alle visite e accertamenti sanitari dal momento che il calciatore nel luglio 2005 non era stato convocato in ritiro per sua espressa volontà. In ordine ai parametri di commisurazione della pena deduce altresì che non è estensibile alla società il breve inciso "tenuto conto del periodo di riferimento della condotta antidoverosa".

I due ricorsi in considerazione della connessione oggettiva che sussiste tra loro vanno riuniti ed esaminati congiuntamente.

Osserva la Commissione che le argomentazioni difensive del Dott. Combi non possono essere condivise.

La Commissione Disciplinare ha correttamente individuato sotto il profilo temporale e sostanziale l'epoca in cui si è consumata la condotta antiggiuridica del medico sociale della società Internazionale e cioè con riferimento al periodo luglio 2005 - aprile 2006 allorchè il Brunelli alla scadenza del prestito gratuito in favore della società Vis Pesaro dopo essere rientrato nella piena ed esclusiva disponibilità della società titolare del rapporto contrattuale non è stato sottoposto ad alcuno accertamento sanitario.

La circostanza che il Brunelli avrebbe opposto la sua inidoneità fisica alla ripresa della attività sportiva e il rifiuto di trasmettere le cartelle cliniche relative al secondo infortunio sofferto nell'agosto 2004 non escludono il completo disinteresse della società nei confronti del proprio calciatore, che soltanto a seguito della diffida inoltrata a mezzo del proprio legale venne sottoposto alle opportune visite mediche nell'aprile dell'anno 2006.

La giustificazione addotta dal Dott. Combi che il calciatore non venne sottoposto alle visite mediche o addirittura di non essere nelle condizioni di sapere che il Brunelli era un tesserato dell'Internazionale (ricorso ex art. 33 C.G.S., pag. 6) rivela appieno la inconsistenza della tesi difensiva dell'incolpato in quanto non ha bisogno di dimostrazione che il discrimine posto dall'art. 43 e segg. N.O.I.F. è dato dal tesseramento e non dalla convocazione per l'impiego di competenza.

Infatti il bene giuridico protetto dalla norma non è costituito dall'interesse della società alle migliori prestazioni sportive del proprio tesserato, ma soprattutto la tutela della salute degli atleti, assicurando l'effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa federale in materia.

E' del tutto inoppugnabile quindi che il medico sociale responsabile all'epoca dei fatti per la società Internazionale Dott. Combi, con riferimento al periodo luglio 2005 - aprile 2006, non

prestò osservanza agli obblighi derivanti dal suo incarico nei confronti del Brunelli, tesserato della società e tuttora iscritto nei suoi bilanci societari, incorrendo nei contestati rilievi disciplinari.

Infine non sussiste alcun difetto di motivazione in ordine ai parametri di commisurazione della pena in quanto la Commissione Disciplinare ha tenuto presenti due elementi fondanti nella determinazione della sanzione e cioè le modalità della condotta antiggiuridica e il non breve periodo di riferimento.

Altrettanto infondato è il ricorso della società F.C. Internazionale, considerata la natura dell'addebito perfettamente speculare a quella del suo medico sociale e non sussistendo la denunciata omissione della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in quanto la Commissione Disciplinare ai fini del trattamento sanzionatorio ha utilizzato, sia per il medico sociale che per la società, indicandoli per entrambi, gli stessi parametri di commisurazione e cioè le modalità e il periodo di riferimento della condotta antidoverosa.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli n. 1) e 2):

- respinge il reclamo proposto dalla F.C. Internazionale di Milano;
- respinge il reclamo proposto dal Dottor Combi Franco.

Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

**3. RECLAMO DEL CALCIATORE BRUNELLI SIMONE TESSERATO F.C. INTERNAZIONALE S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 STATUTO FEDERALE, 1 C.G.S., 95 E SS. N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 - Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007)

Con provvedimento del 23.1.2007 il Procuratore Federale deferiva, per quanto qui interessa, alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, quale giudice di prima istanza, il signor Simone Brunelli per la reiterata violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. a motivo del fatto che il Brunelli sebbene tesserato si era rivolto in due distinte occasioni alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano e al Tribunale Civile Sez. Lavoro lamentando sia la mancanza di assistenza e tutela sanitaria, sia la mancata corresponsione degli emolumenti economici dovuti dalla società di appartenenza, nonchè per la violazione dell'art. 1 C.G.S., con riferimento all'art. 95 N.O.I.F., avendo prestato la propria attività sportiva con la consapevolezza del difetto di un titolo formalmente valido per le società F.C. Internazionale, Pro Sesto e Vis Pesaro, senza eccepire alcunchè riguardo all'apocriefa delle proprie firme se non nel momento in cui a distanza di più di due anni i rapporti con la società di appartenenza si erano irreversibilmente deteriorati.

La Commissione Disciplinare, nell'ambito di una più ampia e complessa vicenda, originata dalla iniziativa del Brunelli e dalle dichiarazioni successivamente da questi rese all'Ufficio Indagini, che vedeva coinvolti i medici sociali dell'A.C. Milan e del F.C. Internazionale, con decisione assunta nella seduta dell'8.3.2007 pubblicata con il Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007, dichiarava Simone Brunelli responsabile delle violazioni ascrittegli e irrogava allo stesso la sanzione sportiva di mesi due di squalifica.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale il calciatore Simone Brunelli.

Il Brunelli contesta la violazione della clausola compromissoria sotto un nuovo profilo deducendo che i contratti che lo avrebbero legato prima al Milan e poi all'Internazionale non sono stati da lui sottoscritti, sicchè tutte le firme apposte su tali documenti sono apocriefe.

Conseguentemente poichè il tesseramento è nullo per l'ordinamento federale, in quanto viziato aborigine dalla nullità dei contratti che hanno dato origine al rapporto tra le parti, egli non è un tesserato della F.I.G.C. e come tale non è sottoposto al vincolo di giustizia sportiva, nè alla clausola compromissoria.

Con riferimento al secondo addebito relativo agli obblighi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell'art. 1 C.G.S. ribadisce ancora la sua buona fede, non essendo consapevole, per la sua giovane età, della necessità di apporre la propria firma in originale ai contratti in questione.

Le argomentazioni difensive del Brunelli appaiono prive di pregio.

Nel giudizio di appello il Brunelli, pur denunciando un difetto di motivazione della decisione impugnata, modificando sostanzialmente del tutto la sua linea difensiva, ha dedotto che a causa della nullità del suo tesseramento con le società Milan e Internazionale, non è un tesserato della F.I.G.C. e quindi non sarebbe sottoposto al vincolo di Giustizia Sportiva.

Osserva la Commissione che il primo giudice ha correttamente valutato la condotta del Brunelli, che al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie pretese nei confronti della società di appartenenza, in assenza della prescritta autorizzazione degli organi federali, si è rivolto all'autorità giudiziaria ordinaria, violando in tal modo il precetto dell'art. 27 dello Statuto, trattandosi di vertenze tecniche ed economiche, riservate alla esclusiva competenza degli organi di giustizia sportiva. Peraltro nulla impediva al Brunelli di avviare autonomi procedimenti contro i non tesserati ritenuti responsabili del danno da lui subito.

Non è dato ravvisare quindi alcun vizio della motivazione della decisione impugnata, che in questa sede con un motivo del tutto nuovo viene censurata per la pretesa estraneità del Brunelli all'ordinamento sportivo.

Orbene tale motivo, che risulta prospettato per la prima volta nel giudizio di appello, ad avviso della Commissione presenta indubbi profili di inammissibilità riguardando sostanzialmente l'accertamento della inesistenza del rapporto con la sua società di appartenenza e come tale si risolve, per le sue implicazioni nei confronti di altri soggetti dell'ordinamento federale, in una domanda nuova, non consentita a norma dell'art. 33 comma 4 C.G.S. nei procedimenti innanzi alla Commissione d'Appello Federale, domanda peraltro non comunicata alla controparte necessaria. In ogni caso nel merito il motivo è assolutamente privo di fondamento.

Simone Brunelli, calciatore professionista, dai fogli di censimento della F.I.G.C. risulta a tutti gli effetti tesserato dell'A.C. Milan dall'1.7.2002 e per successivi accordi di trasferimento, tesserato dall'1.7.2003 della società F.C. Internazionale, nella quale risulta tuttora inquadrato.

Ne consegue quindi che la natura formale del tesseramento, in forza del contratto che lo impegna a prestare la sua attività a favore di una società affiliata alla Lega Nazionale Professionisti, conferisce al Brunelli calciatore professionista, lo status di soggetto dell'ordinamento sportivo, come tale obbligato all'osservanza delle norme federali.

Posto dunque che il Brunelli è un soggetto dell'ordinamento federale, è ineludibile la conseguenza della irrilevanza delle dichiarazioni unilaterali del calciatore in questa sede circa la validità dei contratti e la regolarità del tesseramento. Infatti per effetto del vincolo derivante dal rapporto associativo, il Brunelli a norma degli artt. 43 e 44 C.G.S. avrebbe dovuto promuovere dinanzi alla Commissione Tesseramenti, competente a giudicare in prima istanza su tutte le controversie inerenti ai tesseramenti, ai trasferimenti ed agli svincoli dei calciatori, un procedimento incidentale diretto ad accertare la denunciata falsità delle firme apposte sui contratti che lo avrebbero legato prima al Milan e poi all'Internazionale e dei successivi accordi di compartecipazione.

Nè merita censura la decisione impugnata sul punto relativo alla violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.. La disposizione sancisce infatti un generico obbligo di "lealtà, correttezza e probità" in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, così prefigurando un criterio generale ed astratto di infrazione determinabile in funzione della lesione del bene giuridico protetto dalla norma.

Alla stregua di tale principio non può revocarsi in dubbio che la condotta del Brunelli, comunque considerata sotto l'aspetto fattuale, sia per l'asserita consapevolezza della falsità delle sottoscrizioni apposte sui contratti di prestazioni sportive, sia per la tardiva denuncia delle stesse attività falsificatorie soltanto in fase di contenzioso con le società a distanza di anni, assume una precisa configurazione antiggiuridica per la sua contrarietà alle norme regolamentari ed ai principi generali dell'ordinamento sportivo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Brunelli Simone e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. **RECLAMO DOTT. TAVANA RODOLFO GIÀ TESSERATO A.C. MILAN S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 44 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 - Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007)
5. **RECLAMO DOTT. SALA MASSIMILIANO TESSERATO A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 44 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 - Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007)
6. **RECLAMO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELL'A.C. MILAN PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 44 N.O.I.F. ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI DOTT. TAVANA RODOLFO E DOTT. SALA MASSIMILIANO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 259 del 9.3.2007 – Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007)

Con provvedimento del 23.1.2007 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare i sigg. Rodolfo Tavana, medico sociale della società A.C. Milan per la stagione calcistica 2002/2003 e Massimiliano Sala medico sociale della stessa società per le stagioni calcistiche successive, per la violazione dell'art. 44 N.O.I.F. e della normativa ivi richiamata, in relazione agli obblighi di sottoporre gli atleti agli accertamenti clinici diagnostici, al mancato aggiornamento della scheda sanitaria del calciatore Simone Brunelli, nonché per l'omessa trasmissione della sua cartella clinica al medico sociale della società di destinazione all'atto del trasferimento.

La società Milan per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2 comma 2 C.G.S. per le condotte rispettivamente ascritte ai propri medici sociali.

La Commissione Disciplinare all'esito del procedimento di primo grado con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 281 del 26.3.2007, dichiarava i Dott.ri Rodolfo Tavana e Massimiliano Sala responsabili delle violazioni ad essi ascritte impartendo loro la sanzione sportiva di mesi uno disqualifica.

Deliberava invece di non dover procedere nei confronti dell'A.C. Milan per intervenuta prescrizione.

Avverso tali decisioni hanno proposto separati ricorsi a questa Commissione d'Appello Federale, rispettivamente Rodolfo Tavana, Massimiliano Sala e il Procuratore Federale.

Osserva preliminarmente la C.A.F. che i ricorsi in considerazione della stretta connessione oggettiva e soggettiva che sussiste tra loro vanno riuniti ed esaminati congiuntamente.

Il Dott. Tavana ha reiterato in questa sede l'eccezione di difetto di giurisdizione della Giustizia Sportiva proposta senza successo dinanzi al primo giudice, sostenendo che se la ratio della perpetuatio jurisdictionis è quella di impedire che il convenuto attraverso comportamenti elusivi della competenza o della giurisdizione posti in essere dopo l'inizio del processo si sottragga alla giustizia nel suo caso non sarebbe stato posto in essere alcun comportamento elusivo dal momento che egli circa quattro anni addietro si era dimesso dalla carica di medico sociale del Milan.

La C.A.F. non ritiene di doversi discostare dalla decisione adottata dalla Commissione Disciplinare che è conforme all'indirizzo giurisprudenziale di questa Commissione e della stessa Corte Federale che ha confermato anche recentemente tale orientamento nel procedimento nei confronti di Moggi ed altri (Com. Uff. n. 2 2006/2007) sul rilievo della assoluta inefficacia delle dimissioni presentate anteriormente al deferimento, in quanto tale elemento cronologico non riesce a determinare l'effetto preclusivo della eventuale riammissione in ambito federale, alla luce della specifica disposizione dell'art. 36 comma 7 N.O.I.F..

Nel merito il ricorso del Dott. Tavana è infondato e pertanto deve essere rigettato.

La Commissione Disciplinare ha correttamente rilevato che la normativa federale dettata per la tutela della salute dei calciatori professionisti, delineando la tipologia degli obblighi sanitari del medico sociale secondo precise e specifiche modalità, ha ristretto ogni spazi interpretativo. Cosicchè resta provata la responsabilità del sanitario ogni qualvolta la sua condotta non risulta conforme agli standard normativi richiesti, anche se nel loro contenuto minimo.

Nella fattispecie i rilievi disciplinari a carico del Dott. Tavana concernono il mancato aggiornamento della scheda sanitaria del calciatore Simone Brunelli, che avrebbe dovuto essere aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale, nonché l'omessa trasmissione della cartella in originale, completa dell'ultimo aggiornamento risalente a non più di otto giorni al medico sociale della società di destinazione all'atto del trasferimento. Entrambi gli addebiti, che la stessa difesa del Tavana non disconosce, giustificandoli come omissioni meramente formali, integrano tuttavia delle fattispecie disciplinari di mera condotta che prescindono dal concreto verificarsi del pregiudizio del bene tutelato dalla norma di riferimento.

Per quanto concerne la misura della pena la sanzione inflitta al Dott. Tavana dalla Commissione Disciplinare appare congrua e adeguata alla effettiva consistenza della condotta omissiva.

Infine esula dalla competenza di questo organo collegiale di giustizia la declaratoria, richiesta dal ricorrente, circa la decorrenza della sanzione inflittagli.

Passando all'esame del ricorso del Dott. Massimiliano Sala osserva la C.A.F. che lo stesso è fondato e merita l'accoglimento.

Deduce il ricorrente la sua assoluta estraneità ai fatti contestatigli in quanto come si ricava dal "censimento anno sportivo 2002/2003" relativo all'A.C. Milan, nella Stagione Sportiva nel corso della quale sarebbe stata posta in essere la condotta sportiva addebitatagli (2002/2003) l'unico medico tesserato risultava ed era il Dott. Rodolfo Tavana, cui egli è subentrato soltanto a far tempo dal 3.7.2003.

Orbene sta di fatto che gli addebiti contestati concernono la Stagione Sportiva 2002/2003 nel corso della quale sarebbe stata posta in essere la condotta omissiva antiregolamentare, stagione nella quale, come risulta dal censimento sportivo 2002/2003 relativo all'A.C. Milan l'unico medico tesserato risultava essere il Dott. Rodolfo Tavana. Solo a seguito delle sue dimissioni, al termine della stagione l'A.C. Milan ha assunto quale medico sociale il Dott. Sala, richiedendone il tesseramento in data 3.7.2003. Ciò posto, poichè il contratto tra l'A.C. Milan e la società F.C. Internazionale relativo alla cessione del calciatore Simone Brunelli è stato depositato presso la L.N.P. il 27.6.2003, è sufficiente questo preciso e inconfutabile dato cronologico per considerare del tutto evidente l'assoluta estraneità dell'incolpato ai fatti contestati.

E' da escludere infatti che alle pregresse omissioni potesse ovviare il Dott. Sala successivamente, in quanto gli obblighi comportamentali previsti dall'art. 44 N.O.I.F. (aggiornamento della scheda e consegna della stessa al medico della società destinataria del trasferimento) si esauriscono al momento stesso del trasferimento del calciatore e in ogni caso al venir meno del rapporto di lavoro sportivo tra il Brunelli e l'A.C. Milan in data 30.6.2003 e cioè quando il ricorrente non era ancora un tesserato dell'A.C. Milan.

All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della squalifica.

Passando infine all'esame del ricorso proposto dal Procuratore Federale contro la declaratoria di proscioglimento dell'A.C. Milan con riferimento all'operato dei propri tesserati Dott.ri Tavana e Sala, in violazione di quanto stabilito dall'art. 44 N.O.I.F., per intervenuta prescrizione, il ricorrente

deduce che la pronuncia impugnata risulta fondata sull'erroneo presupposto della natura istantanea, anzichè permanente, della condotta omissiva imputabile ai medici sociali Tavana e Sala.

Peraltro ad avviso della Procura Federale poichè la condotta illecita riscontrata dalla Commissione Disciplinare nei confronti del Dott. Massimiliano Sala, per la quale è stato condannato, è da collocarsi temporalmente nella Stagione Sportiva 2003/2004, il termine di prescrizione per l'azione disciplinare nei confronti della società A.C.Milan risulta tuttora in corso, in quanto il suo decorso è stato interrotto dal provvedimento formale con il quale in data 4.4.2006 la Procura Federale ha invitato l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. a compiere ogni opportuno accertamento in merito all'esposto presentato dal calciatore Simone Brunelli.

Il ricorso del Procuratore Federale è infondato e come tale va rigettato.

Osserva la C.A.F. preliminarmente che il contestuale accoglimento del ricorso del Dott. Massimiliano Sala comporta per necessaria consequenzialità logica il venir meno della tesi accusatoria federale, in quanto in ogni caso, la Stagione Sportiva 2003/2004, per effetto della accertata insussistenza dei fatti contestati al Sala, non può essere considerata come dato temporale utile ai fini del decorso della prescrizione.

Peraltro, anche se l'assoluzione del Sala è dirimente, resta il fatto che il termine della prescrizione per l'azione disciplinare non poteva utilmente essere interrotto dalla richiesta della Procura Federale all'Ufficio indagini del 4.4.2006, in quanto l'esposto presentato dal calciatore Brunelli aveva ad oggetto la mancata visita medica da parte della società F.C. Internazionale.

In ogni caso questa Commissione non condivide l'opinione del Procuratore Federale circa la natura permanente della condotta omissiva addebitata ai medici sociali Tavana e Sala in riferimento agli adempimenti prescritti dall'art. 44 N.O.I.F..

In primo luogo in quanto la condotta omissiva riconducibile alla fattispecie normativa si realizza ed esaurisce con l'azione antidoverosa, senza che per questo assuma rilievo il protrarsi del tempo trattandosi di adempimenti di mera condotta che prescindono dalle conseguenze dell'omissione e da un effettivo pregiudizio del bene tutelato.

In secondo luogo per escludere la tesi accusatoria, assume decisivo rilievo il fatto che la condotta omissiva diventa comunque irrilevante al momento del trasferimento del calciatore professionista ad altra società e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, allorchè agli adempimenti per la tutela medico-sportiva dovrà provvedere il medico sociale della società di destinazione.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli nn. 4), 5) e 6):

- respinge il reclamo proposto dal Dottor Tavana Rodolfo, e dispone incamerarsi la tassa reclamo;
- accoglie il reclamo proposto dal Dottor Sala Massimo, annulla la sanzione inflitta, e dispone restituirsi tassa reclamo;
- respinge il reclamo proposto dal Procuratore Federale.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Ricciardi Avv. Edilberto, Grossi Prof. Pierfrancesco, Cherubini Dr. Giorgio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

### **7. RECLAMO A.S.D. HELLENIKA A.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. POL. ATLETICO FRANCOFONTE/A.S.D. HELLENIKA A.S. DEL 21.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 35 dell'1.2.2007)**

Con la decisione indicata in epigrafe, la Commissione Disciplinare sopra menzionata, quale giudice di primo grado, aveva rigettato il reclamo proposto dalla società Hellenika relativamente ad un illecito sportivo attribuito alla società A.S.D. Pol. Atletico Francofonte per aver schierato in

campo il 21.1.2007 il calciatore Panebianco Vincenzo, nonostante fosse colpito da una lunga squalifica. Nell'appello contro tale pronuncia la società ricorrente ha chiesto, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, commi primo e terzo, del Codice di Giustizia Sportiva, la inflizione della punizione sportiva della perdita della gara in questione.

Il ricorso è inammissibile. Osserva il Collegio che, a norma dell'art. 33.2 del predetto codice, *“il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”*; che, inoltre, la richiesta diretta ad ottenere copia dei documenti ufficiali, *“formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel Comunicato Ufficiale del provvedimento che si intende impugnare”* ed infine che *“analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte”*.

Ora non soltanto manca in atti la prova di tale comunicazione, ma risulta che, ad esplicita richiesta documentale, la società appellante ha ammesso di non aver inviato il prescritto preannuncio con richiesta di copia degli atti alla controparte.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per omesso invio del preannuncio, con richiesta copia degli atti a mezzo fax, alla controparte, il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Hellenika A.S. di Siracusa.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. RECLAMO NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 10.1.2012 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTA AL SIG. CECILI FRANCESCO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE CHECCHI PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 62 dell'8.2.2007)**

La delibera impugnata ha per oggetto la vicenda relativa alla gara del 7.1.2007 fra la Nuova Polisportiva Agosta e la A.S. Gerano, nel Campionato di II categoria, in relazione alla quale la Commissione Disciplinare è intervenuta con la decisione indicata in epigrafe, riducendo la squalifica concernente il calciatore Checchi Pasquale, a lui inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado, e confermando per il resto il provvedimento sanzionatorio adottato dallo stesso giudice a carico del massaggiatore, signor Francesco Cecili.

Il ricorso in esame chiede ora l'annullamento od una sensibile riduzione della squalifica comminata in primo grado al predetto massaggiatore ed una ulteriore riduzione per quella del Checchi.

Il reclamo si presenta palesemente inammissibile. L'art. 33, comma 1, stabilisce infatti, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impuginate con ricorso alla Commissione d'Appello Federale unicamente per motivi attinenti alla competenza; o per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri regolamenti adottati dal Consiglio federale; o per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.

E' prevista, infine, una ulteriore ipotesi di impugnazione per questioni attinenti al merito della controversia, soltanto quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado, in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. E' del tutto evidente che nel caso in esame la società ricorrente si è rivolta alla C.A.F. dopo aver subito due pronuncie di merito ed invocando a proprio favore una terza decisione ulteriormente più favorevole rispetto alle due precedenti. Sicchè il suo gravame non può trovare ingresso nel presente giudizio.

Per questi motivi C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla Nuova Polisportiva Agosta di Agosta (Roma).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9. RECLAMO G.S. A. PONZETTA 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MOLINO CARMINE FINO AL 4.1.2009**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007)

Il Gruppo Sportivo A. Ponzetta ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione di Appello Federale avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia con la quale veniva respinto il reclamo del detto Gruppo Sportivo contro il provvedimento del competente Giudice Sportivo che aveva squalificato fino al 4.1.2009 il calciatore Molino Carmine in quanto capitano della squadra del G.S. A. Ponzetta e pertanto responsabile, ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S. per atti di violenza commessi da calciatori della squadra non identificati a danno del direttore della gara tra Carmiano e G.S. A. Ponzetta disputatasi il 21.12.2006.

Il ricorso è fondato nella parte in cui censura la Commissione Disciplinare per difetto di motivazione.

Invero la decisione che ha respinto il reclamo proposto dal G.S. A. Ponzetta contro la delibera del Giudice Sportivo ha una motivazione solo apparente perché la Commissione Disciplinare si limita alla affermazione di “aver esaminato le deduzioni formulate dalla società nonché la documentazione allegata alla gara, ivi compreso il supplemento di rapporto arbitrale” senza chiarire quale profilo della documentazione esaminata l'abbia indotta a respingere il reclamo, in modo che possa valutarsi la congruità e razionalità del ragionamento seguito.

La mancanza di una vera e propria motivazione consente alla Commissione di Appello Federale di decidere nel merito, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

Al riguardo questa Commissione di Appello Federale osserva che le due dichiarazioni prodotte dal G.S. A. Ponzetta e sottoscritte rispettivamente da Valente Pasquale, massaggiatore della squadra, e da Gargiulo Francesco, dirigente accompagnatore, con le quali i predetti si assumono la responsabilità degli atti di violenza commessi a danno dell'arbitro sono smentite dal rapporto del Direttore di Gara e dal successivo supplemento di rapporto in cui viene delineata e chiarita una situazione (presenza dei soli calciatori della società Ponzetta alle spalle dell'arbitro) che esclude l'attendibilità delle dichiarazioni prodotte in extremis dalla società ricorrente.

Ciò posto, questa Commissione ritiene di dover confermare la decisione del Giudice Sportivo sul fatto ma reputa eccessiva la sanzione inflitta al calciatore Molino Carmine considerato sia che gli atti di violenza hanno avuto effetti limitati sia che la responsabilità di quest'ultimo non nasce da un suo accertato comportamento illecito ma dalla circostanza che i responsabili della violenza, certamente giocatori della sua squadra, non sono stati individuati e quindi il Molino risponde quale capitano della squadra.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla G.S. A. Ponzetta 2002 di Taranto, riduce la sanzione della squalifica al 4.1.2008.

Dispone restituirsi tassa reclamo.

**10. RECLAMO A.S.D. POL. ACI S. ANTONIO AMBROSIANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACI S. ANTONIO AMBROSIANA/POL. LIBERTAS ACATE DEL 26.11.2006**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 22.2.2007)

La A.S.D. POL. Acì S. Antonio Ambrosiana ha presentato reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia chiedendo l'assegnazione della vittoria per 3-0 nei confronti della A.S.D. Pol. Libertas Acate in quanto, nella gara tra le squadre di dette società disputatasi il 26.11.2006, la Libertas Acate avrebbe schierato 7 calciatori in posizione irregolare.

In particolare deduceva che i predetti calciatori provenivano dal Modica Calcio S.r.l. ed erano stati svincolati, ai sensi dell'art. 110, comma 1, N.O.I.F., con delibera del 9.9.2006; ma il Modica Calcio era stato iscritto al campionato di III categoria e non aveva quindi perso il vincolo su tali calciatori "giovani", con la conseguenza che la Libertas Acate avrebbe potuto tesserarli a seguito di lista di trasferimento e non come svincolati; e l'ulteriore conseguenza che "eventuali tesseramenti effettuati nel presupposto che si trattasse di giocatori svincolati sarebbero nulli e i giocatori stessi si sarebbero trovati in posizione irregolare nel disputare la gara del 26.11. 2006".

La Commissione Disciplinare adita respingeva il reclamo dopo aver accertato, su attestazione dell'Ufficio Tesseramenti, che i calciatori indicati nel reclamo erano tutti tesserati per la Libertas Acate.

Con il ricorso alla Commissione di Appello Federale, la Polisportiva Aci S. Antonio Ambrosiana dichiara di proporre impugnazione contro la decisione della Commissione Disciplinare "perchè non ci si rende conto come i calciatori tesserati in favore del Modica Calcio possano essere regolarmente tesserati con la società Libertas Acate, visto che la suddetta società (Modica) è iscritta al campionato di III categoria" e precisa che non vi è riscontro, negli atti ufficiali degli organi competenti, di alcuna delibera che ponga i calciatori del Modica Calcio in lista di svincolo ai sensi dell'art. 110, comma 1 e 7, N.O.I.F..

Il ricorso non è fondato.

La Commissione Disciplinare, con la decisione oggi qui impugnata, dà atto di aver accertato presso l'Ufficio Tesseramenti che i calciatori i quali, secondo la Pol. S. Antonio Ambrosiano, si sarebbero trovati in posizione irregolare nella partita più sopra indicata, erano regolarmente tesserati per la Pol. Libertas Acate.

Tale accertamento giustifica il rigetto del reclamo a suo tempo presentato alla Commissione Disciplinare mentre l'attuale ricorso, con cui la ricorrente insiste nel contestare il regolare tesseramento dei calciatori di cui si tratta non può trovare accoglimento in quanto la C.A.F. non può decidere sul punto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Pol. Aci S. Antonio Ambrosiana di Nicolosi (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**11. RECLAMO SIGNOR FAVARIN GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2007 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 94 COMMA 1, LETTERE A) E B) N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 99 del 28.2.2007)**

Il Procuratore Federale, con atto del 4.12.2006, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico il signor Giancarlo Favarin, già allenatore dell'A.S. Latina, per violazione dell'art. 94, comma 1, lett. a) e b) N.O.I.F., per aver percepito durante la stagione calcistica 2005/2006 emolumenti superiori rispetto a quanto previsto dal contratto depositato in Lega.

In particolare, il Procuratore Federale, dopo aver "premessi che con nota in data 28.7.2006 il Presidente del Comitato Interregionale Serie D segnalava all'Ufficio Indagini che da uno dei documenti inviati dall'A.S. Latina per l'iscrizione al campionato 2006/2007 risultava che <<alcuni calciatori avrebbero incassato assegni con importi superiori alle somme spettanti, senza che ne sia specificato né la data e il motivo>>, nonché, "che dalla conseguente relazione dell'Ufficio Indagini si evince che, con nota trasmessa via fax il 25.7.2006, l'A.S. Latina riepilogava alla Lega Professionisti di Serie C le posizioni economico-contrattuali di ventisei tesserati", rilevava "che nella nota in questione si riferisce esplicitamente che nel corso della stagione 2005/2006 alcuni tesserati avrebbero percepito assegni per un importo superiore a quanto stabilito nel relativo contratto".

L'Ufficio requirente proseguiva affermando "che, in particolare, ciò avrebbe riguardato ... il signor Giancarlo Favarin, all'epoca allenatore della squadra, nei confronti del quale nella nota, si afferma: <<Contratto biennale depositato il 24.6.2005 per un importo netto annuo per il 2005/2006 di €11.489, 29. Come da lettera inviata, ha incassato in data 5.4.2006 l'assegno MPS n. 6707 di €43.000,00 per cui ha percepito tutto e restituire la differenza. Non si è presentato per la firma della liberatoria>>".

Dopo aver precisato, inoltre, che "il signor Antonio Sciarreta, Presidente dell'A.S. Latina, pur disconoscendo la firma apposta sul documento in questione, ha comunque confermato che esso proveniva dalla sua società", nonché che "lo stesso Presidente, in ordine alle ragioni dei maggiori emolumenti elargiti al Favarin, ha dichiarato che quest'ultimo <<ha avuto il compenso per la stagione 2005/2006 e 2006/2007>>", il Procuratore Federale rilevava che "tale affermazione appare smentita dalla circostanza che dal contratto depositato risulta pattuito un compenso annuo lordo per il Favarin di €15.000,00 per ciascuna delle due stagioni", nonché, che "la provenienza della nota, la sua ufficialità (l'atto era diretto alla Lega Professionisti Serie C) e il carattere dettagliato delle notizie concernenti i rapporti economici dei vari tesserati, depongano per la veridicità dei dati in essa contenuti".

A seguito di detto deferimento, assunte le informazioni dall'Ufficio Indagini, la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 99 del 28.2.2007, dichiarava il signor Giancarlo Favarin "responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e di conseguenza" gli infliggeva "la sanzione della squalifica fino al 31.8.2007".

La Commissione *de qua* assumeva, a fondamento di detta decisione, che "dal contenuto del documento oggi prodotto relativo al contratto di cessione di diritti di immagine emerge incontrovertibilmente che trattasi di un accordo non depositato e non redatto secondo i modelli previsti dalla Federazione e dunque in palese violazione dell'art. 94, comma 1 N.O.I.F. che vieta gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi premi e indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale, nonché la corresponsione da parte della società a qualsiasi titolo di compensi premi o indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto e eventuali sue modificazioni purché regolarmente depositato in Lega e dalla stessa approvato".

La Commissione precisava, altresì, che "il deferito ha confessato di aver incassato somme diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dall'unico contratto regolarmente depositato in Lega"

Il signor Giancarlo Favarin proponeva - con atto spedito il 24.3.2007 - ricorso alla Commissione d'Appello Federale avverso il suddetto provvedimento, chiedendo l'annullamento o la riforma della "decisione emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C, pubblicata con Com. Uff. n. 99 del 2.3.2007, relativa alla riunione del 28.2.2007 annullando la sanzione della squalifica fino al 31.8.2007 irrogata nei suoi confronti", nonché, in subordine la riduzione della squalifica nei limiti del presofferto".

Il ricorrente assumeva "che l'unico elemento probatorio posto a fondamento del deferimento sia proprio la predetta <<nota trasmessa via fax il 25.7.2006>>" ed, al riguardo, rilevava "l'assoluta incertezza sulla provenienza del documento perché: 1) redatto su carta intestata della società ma proveniente da un altro soggetto emittente non precisato con certezza, la cui identità è presunta soltanto dall'intestazione di un centralino fax che può, in ogni momento e da chiunque, essere variata semplicemente inserendo un altro nome o un altro numero; 2) privo del nome del soggetto redigente, ma recante una sigla illeggibile su ogni pagina, peraltro disconosciuta dal legale rappresentante della società, che, in tal guisa, renderebbe ignoto l'autore della nota".

Il signor Giancarlo Favarin contestava altresì le dichiarazioni rese dal signor Sciarreta sostenendo che "pur di ottenere l'agognata iscrizione al Campionato Nazionale di

Serie D,” questo “(o, per meglio dire, la A.S. Latina S.p.A. o chi altri?) ha accettato il rischio di essere deferito per violazione dell’art. 94 N.O.I.F., producendo, con la nota 25.7.2006, dichiarazioni mendaci secondo le quali gli atleti avrebbero percepito compensi <<in nero>>”; rilevava, altresì, la “mancata integrazione del contraddittorio e violazione dello stesso”, precisando che “la convocazione per l’audizione” da parte dell’Ufficio Indagini “consiste in un avviso a comparire collettivo ed inviato alla A.S. Latina S.p.A., dal Comitato Interregionale, il 29 agosto alle ore 15.22” e che “tale convocazione non è mai stata ricevuta dall’interessato, poiché la società, ormai in fase di smobilitazione, non si è fatta cura di informare il Favarin circa l’incombente su di essi gravante”.

Il ricorrente contestava, altresì, l’ “assoluto travisamento dei fatti da parte della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C.”.

Dopo aver rilevato, al riguardo, che non “sarebbe violativa dell’art. 94 N.O.I.F. una scrittura privata relativa a pattuizioni, relative al rapporto di lavoro, diversa o difforme da quella risultante presso la Lega competente, ovvero un accordo che riconosca al tesserato premi legati al raggiungimento di determinati risultati sportivi, personali o di squadra”, il reclamante precisava, ulteriormente, che “certamente non possono dirsi illegittimi contratti non disciplinati dai regolamenti di settore che, seppur non riconosciuti nell’ordinamento federale, spiegano i propri effetti in ambito statale”.

In particolare, la difesa del signor Giancarlo Favarin assumeva che “il fatto che la stipula del contratto di cessione dei diritti d’immagine depositato all’udienza del 28.2.2007 non debba condurre ad alcuna affermazione di responsabilità in capo” allo stesso sarebbe “ulteriormente dimostrato dalla circostanza giusta la quale il giudice competente a decidere eventuali controversie relative all’applicazione del contratto *de quo* sia esclusivamente quello ordinario”.

Il gravame va rigettato.

La censura formulata dal ricorrente di una pretesa violazione del contraddittorio per irritualità della “convocazione per l’audizione” da parte dell’Ufficio Indagini - che sarebbe consistita “in un avviso a comparire collettivo ed inviato alla A.S. Latina S.p.A., dal Comitato Interregionale, il 29 agosto alle ore 15.22” – non può trovare ingresso.

Al riguardo occorre rilevare che è regolare la convocazione del deferito effettuata dal comitato interregionale in quanto la normativa federale non prevede alcun obbligo in tal senso in capo agli organi inquirenti.

Il ricorrente, inoltre, si è difeso innanzi al Collegio giudicante e, quindi, il suo diritto di difesa è stato ampiamente tutelato.

Nel merito - preso atto che il ricorrente nel corso dell’audizione del 28.2.2007, innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C., ha depositato copia del “Contratto di cessione dei diritti di immagine” stipulato il 15.7.2005 con la società A.S. Latina, con il quale detta società riconosceva “al signor Giancarlo Favarin, quale corrispettivo della cessione del diritto di utilizzazione dell’immagine per la diffusione del messaggio promozionale, la somma complessiva di €43.000,00, che saranno corrisposte in un’unica soluzione, mediante dazione di assegno n. 6707, recante data 30.6.2006, pari all’importo complessivo pattuito” - non può non rilevarsi l’avvenuta violazione dell’art. 94, comma 1, N.O.I.F. da parte del deferito.

In particolare, il documento acquisito dimostra che il sig. Giancarlo Favarin, in data 15.7.2005, aveva stipulato un accordo con la propria società che prevedeva la corresponsione da parte di questa di “compensi ... in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”, nonché, “di compensi ... superiori a quelli pattuiti nel contratto ... regolarmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”.

Pertanto, il ricorrente ha violato il principio della trasparenza nei rapporti finanziari tra società e tesserati, sancito dalla norma succitata.

Poiché risulta provato, inconfutabilmente, l'illecito perpetrato dal ricorrente, appaiono quindi irrilevanti le altre contestazioni circa le altre fonti di conoscenza del fatto disciplinarmente illecito.

Anche l'entità della sanzione irrogata non appare eccessiva, in relazione alla gravità della vicenda in esame.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Favarin Giancarlo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**12. RECLAMO A.P. RIPALIMOSANI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIPALIMOSANI/GUARDIALFIERA CALCIO DEL 20.1.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 74 del 1.3.2007)

La società A.S.D. Guardialfiera, con atto spedito il 22.1.2007, proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Molise, Lega Nazionale Dilettanti, “avverso la regolarità di svolgimento della gara Ripalimosani/Guardialfiera calcio del 20.1.2007, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone C” chiedendo “la ripetizione della suddetta gara per errore tecnico dell'arbitro”.

In particolare, la società reclamante assumeva, a fondamento di detta domanda, che “al 40° minuto del secondo tempo il direttore di gara ammoniva con cartellino giallo il calciatore n. 5 della società Guardialfiera Calcio, signor Bracone Samuele e lo espelleva successivamente con il cartellino rosso motivando la sua espulsione per somma di ammonizione” ma, “siccome fino a quel minuto nessun calciatore della società Guardialfiera Calcio era stato ammonito, sicuramente l'arbitro si è confuso con il n. 5 della società Ripalimosani, signor Tavaniello Vincenzo, ammonito al 30° circa del primo tempo a seguito di un fallo di reazione sul portiere della società Guardialfiera Calcio”.

Il Giudice Sportivo adito, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 63 dell'1.2.2007, decideva di “convalidare il risultato della gara, conclusasi con il punteggio di Ripalimosani/Guardialfiera 3-2”, dopo aver rilevato che “al 20' del primo tempo l'arbitro ammoniva il calciatore n. 5 Tavaniello Vincenzo (Ripalimosani)” e che “al 46' del secondo tempo (erano stati concessi due minuti di recupero), sul punteggio Ripalimosani/Guardialfiera 3-2, in seguito alla concessione di un calcio d'angolo in favore della società di casa, l'arbitro ammoniva per proteste il calciatore n. 5 Bracone Samuele (Guardialfiera), decretandone erroneamente l'espulsione per somma di ammonizioni”; precisava, pure, che “dopo di ciò la gara proseguiva per circa trenta/quaranta secondi”.

Pertanto, “anche se non può essere messo in discussione l'errore dell'arbitro di aver espulso al 46' s.t. il calciatore n. 5 Bracone Samuele (Guardialfiera) ritenendolo già ammonito”, il Giudice Sportivo riteneva che “è altrettanto vero che tale errore non ha avuto influenza decisamente ostativa alla regolarità di svolgimento della gara, atteso il punteggio di 3-2 risultante al momento dell'avvenuta espulsione ed ormai non più suscettibile di sostanziale modifica per il brevissimo lasso di tempo tra detta espulsione ed il segnale di chiusura della gara stessa (cfr. decisione C.A.F. n. 6 Com. Uff. n. 35 dell'8.5.1992)”.

La società A.S.D. Guardialfiera, con atto spedito il 6.2.2007, impugnava la decisione del Giudice Sportivo dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale del Molise - L.N.D. – chiedendone l'integrale riforma con disposizione della ripetizione della gara *de qua*.

La Commissione adita, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 74 dell'1.3.2007, deliberava “in accoglimento del reclamo ed in riforma dell'impugnata decisione, di disporre la ripetizione della gara” Ripalimosani/Guardialfiera disputata il 20.1.2007.

In particolare, la predetta Commissione - dopo aver rilevato che “dal rapporto” di gara “e dai successivi supplementi risulta che la (presunta) seconda ammonizione era stata comminata al 44° del secondo tempo e che l'arbitro aveva altresì concesso un tempo di recupero di 2”- deduceva, altresì, che “la reclamante, a seguito della detta espulsione, veniva certamente penalizzata nel suo tentativo di recuperare il risultato che ... era ancora <<in bilico>> al momento dell'espulsione”.

Pertanto, poiché “vi era”, a parere della Commissione adita, “margine perché la reclamante recuperasse il punteggio, tanto più che la partita era stata fino a quel momento <<ricca>> di segnature e che costituisce circostanza sempre più ricorrente la marcatura di una rete negli ultimi concitati minuti finali ... l'aver illegittimamente privato la squadra <<inseguitrice>> di un calciatore (circostanza che certamente ha influito anche dal punto di vista <<psicologico>>) costituisce senza dubbio fatto che ha influito sul regolare svolgimento della gara”.

La società Ripalimosani, con atto spedito il 30 marzo 2007, ha proposto ricorso alla Commissione d'Appello Federale avverso il suddetto provvedimento, chiedendo l'annullamento dell'impugnata delibera della Commissione Disciplinare e, per l'effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo.

La società ricorrente assumeva, “in via preliminare e pregiudiziale, ... l'ammissibilità del presente appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 1 C.G.S.” e, nel merito, che, “se si esaminano correttamente ed approfonditamente gli atti ufficiali, non può non rilevarsi come la collocazione cronologica dell'espulsione medesima, inizialmente fissata dall'Arbitro (nel proprio rapporto) al 44° minuto del secondo tempo, sia stata poi, nel supplemento di referto, rettificata ed identificata nel 46° minuto (così come, del resto, correttamente dedotto dal Giudice Sportivo nella riformata delibera di primo grado)”.

Pertanto, a parere della reclamante, poiché sembrerebbe “assolutamente inconfutabile ed incontestabile che l'espulsione <<incriminata>> si sia verificata effettivamente nel corso dell'ultimo minuto di gara (considerati anche i due di recupero) e non prima, come, al contrario, argomentato ... dalla Commissione Disciplinare ... può affermarsi con certezza che la forzata assenza dal campo per pochi secondi del Bracone non abbia alterato assolutamente la regolarità della partita” *de qua*.

Il gravame va rigettato.

Appare necessario, preliminarmente, definire – alla luce degli elementi probatori di cui si dispone – il minuto nel quale è avvenuta l'irregolarità di cui si discute ovvero l'espulsione del calciatore della squadra Guardialfiera dal campo di giuoco.

L'Arbitro – con il primo rapporto in data 20.1.2007 – ha attestato che “al 44' del II tempo” era ammonito (per la seconda volta) “il signor Bracone Samuele n. 5 del Guardialfiera per proteste”, conseguentemente espulso “per somma di ammonizioni”.

Il direttore di gara ha integrato successivamente il suddetto rapporto con una dichiarazione su foglio bianco, firmata ma priva di data certa, nella quale ha affermato che “al 46' del secondo tempo (avevo dato due minuti di recupero) ho espulso il calciatore contraddistinto dal n. 5 della squadra del Guardialfiera sommando erroneamente l'ammonizione emessa al 44' contro quest'ultimo e quella elevata al calciatore n. 5 del Ripalimosani al 20' del I tempo”.

Dall'esame del documento, appare evidente che il minuto 46' ivi indicato è stato grossolanamente corretto dal direttore di gara che ha, dapprima, indicato il minuto 44' e, successivamente, ha modificato detto dato.

Pertanto, lo stesso Arbitro ha confermato – nel medesimo documento - di aver erroneamente sommato “l'ammonizione emessa al 44' contro” il calciatore Samuele Barcone e “quella elevata al calciatore n. 5 del Ripalimosani al 20' del I tempo”.

Successivamente, il direttore di gara ha fornito ulteriori integrazioni al primo rapporto con un documento sottoscritto e datato 30.1.2007, nel quale ha confermato che “al 46' del secondo tempo (avevo dato due minuti di recupero) ho espulso il calciatore

contraddistinto dal n. 5 della squadra del Guardialfiera sommando erroneamente l'ammonizione emessa al 44' contro quest'ultimo e quella elevata al calciatore n. 5 del Ripalimosani al 20' del I tempo".

Ancora una volta, il dichiarante si contraddice confermando, dapprima, di aver espulso il calciatore della squadra Guardialfiera al 46' del secondo tempo e poi sostenendo di averlo ammonito, per la seconda volta, al 44'.

Pertanto, esaminando il primo rapporto redatto dall'Arbitro emerge che la gara ha avuto inizio alle ore 14.45, nonché che sono stati assegnati 3 minuti di recupero alla fine del I tempo e 2 minuti alla fine del II tempo; dal medesimo documento risulta che il periodo di riposo fra un tempo e l'altro è stato di 10 minuti.

E' da presumere che l'espulsione è avvenuta contestualmente o, immediatamente a seguito dell'ammonizione comunicata al 44' e, pertanto, non si può non dare valore probatorio decisivo al primo rapporto.

Pertanto, sommando detti elementi (45'+3' recupero) si rileva che il primo tempo è terminato alle ore 15,33; la gara è, quindi, ripresa alle ore 15,43 e risulta terminata alle ore 16,31.

Tali dati confermano che il secondo tempo della gara è durato 48' e non 47' come l'Arbitro ha dichiarato e, quindi, il tempo di gioco rimanente dopo l'erronea espulsione era comunque superiore ai presunti 30-40 secondi indicati dal direttore di gara nelle successive integrazioni.

Pertanto, considerato che l'ingiusta espulsione del calciatore del Guardialfiera è avvenuta al 44' minuto del secondo tempo - circostanza che emerge dal primo rapporto di gara redatto, dall'Arbitro, subito dopo l'accaduto e, pertanto, da ritenersi più attendibile dei successivi supplementi contraffatti - nonché che, dalla somma della durata dei due tempi di gioco, del tempo di riposo e dei minuti di recupero indicati nel primo rapporto di gara emerge che il secondo tempo ha avuto la durata di 48 minuti e non 47, è possibile che nei restanti 3/4 minuti da giocare la squadra, penalizzata dall'errore tecnico, avrebbe potuto ribaltare il risultato.

È corretta, in conclusione, la decisione della Commissione Disciplinare *a quo* nella parte in cui afferma che "considerato che la reclamante, a seguito della detta espulsione, veniva certamente penalizzata nel suo tentativo di recuperare il risultato; che quest'ultimo era ancora <<in bilico>> al momento dell'espulsione; che vi era, per quanto in precedenza esposto, margine perché la reclamante recuperasse il punteggio, tanto più che la partita era stata fino a quel momento <<ricca>> di segnature e che costituisce circostanza sempre più ricorrente la marcatura di una rete negli ultimi concitati minuti finali, consegue che l'aver illegittimamente privato la squadra <<inseguitrice>> di un calciatore (circostanza che certamente ha influito anche dal punto di vista <<psicologico>>) costituisce senza dubbio fatto che ha influito sul regolare svolgimento della gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.P. Ripalimosani di Campobasso e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**13. RECLAMO S.S. OLYMPIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANAVACCIO/ OLYMPIA MACERATA FELTRIA DEL 22.10.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2007)

Dopo averlo preannunciato con telegramma del 16.3.2007, con atto 20.3.2007 ritualmente notificato, la ASD Olimpia Macerata Feltria, proponeva reclamo avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, e pubblicata a mezzo Com. Uff. n. 112 del 14.3.2007.

Deduceva la reclamante quale motivo fondante la propria impugnazione, la “violazione degli artt. 1 e 31 lett. a), e 33 lett. b) e c) C.G.S., anche se poi, la vera doglianza esplicitata nel corpo del motivo innanzi indicato, si è incentrata sulla violazione dell’art. 12 comma 1 C.G.S..

Contestava in particolare la A.S.D. Olimpia Macerata la fonte privilegiata di prova riconosciuta nel caso di specie al referto arbitrale ed al suo relativo supplemento, che a cagione di varie contraddizioni, non sarebbero attendibili risultando altresì contrastati dal rapporto dei Carabinieri in ordine al veritiero accadimento dei fatti. Sul punto specifico, la Commissione Disciplinare aveva demandato ulteriore accertamento all’Ufficio Indagini e previa acquisizione dei relativi atti, ritenendo che in effetti potessero essersi verificati fatti che inducevano ad ipotizzare un non sereno svolgimento della gara, ne aveva disposto la ripetizione. Orbene, quanto ai fatti, da tutte le risultanze istruttorie risulta che immediatamente dopo il terzo goal messo a segno dall’odierna reclamante, l’arbitro sia stato circondato da numerosi giocatori della squadra avversaria (e non può negarsi che nella circostanza possa essere stato oggetto di specifiche minacce) e, quindi, sia stato raggiunto da una pallonata sul volto che lo ha sensibilmente scosso al punto da fargli pronunciare la frase “la partita finisce qui” e fare rientro negli spogliatoi, da dove verosimilmente ha richiesto l’intervento della forza pubblica. Lo stesso, però, ripresosi dal colpo subito e riconoscendosi perfettamente in grado di riprendere la partita, l’ha in effetti portata alla sua naturale conclusione (indifferente appare valutare se nella sua decisione di ridare avvio al gioco possono aver influito le sollecitazioni del capitano e di alcuni dirigenti della società Canavaccio).

La C.A.F. non ritiene di condividere le ragioni di reclamo e quindi la fondatezza dello stesso.

Al di là, infatti, di qualche incongruenza risultante dal referto arbitrale in relazione all’orario di sospensione della partita (circostanza certamente ascrivibile al momentaneo smarrimento conseguente alla violenta pallonata ricevuta sul volto, la partita dapprima sospesa, sia pur con la frase “la partita termina qui”, ma qualche momento dopo ripresa con la regolare partecipazione della squadra, è stata portata a termine.

Possono sorgere dubbi sulla serenità con cui la partita è stata portata a termine ed i detti dubbi li ha avuti la Commissione Disciplinare che al riguardo ha disposto ulteriori accertamenti a mezzo Ufficio Indagini ed ha quindi ritenuto, all’esito di detti ulteriori accertamenti, di disporre la ripetizione della partita. Detto provvedimento, adottato ex art. 12 comma 4 C.G.S., a parere di Codesta Commissione, è perfettamente rispondente al caso di specie, non potendosi ritenere la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 12 comma 1 C.G.S.. Ed invero, benché risulti che l’arbitro abbia ricevuto la pallonata sul volto mentre era in prossimità della panchina della squadra avversaria, è l’arbitro stesso a riferire di non sapere chi l’abbia tirata e se lo abbia fatto volontariamente o meno. In siffatta situazione, non essendovi certezza assoluta di una responsabilità in capo alla società avversaria, ma solo sospetti, che nessuno è stato però in grado di fuggire (occorreva dare due autonome prove: l’autore materiale e la volontarietà dell’atto), non può ritenersi la sussistenza della responsabilità di cui all’art. 12 comma 1 C.G.S. per poter accogliere la domanda principale avanzata con il reclamo.

Ancor meno meritevole di accoglimento appare la domanda subordinata rivolta a far riconoscere la validità del risultato esistente nel momento in cui la partita è stata temporaneamente sospesa (2-3), perché la partita stessa è stata regolarmente portata a termine dopo la ripresa disposta dall’arbitro.

L’ordine di riprendere la partita era di competenza esclusiva dell’arbitro e detta competenza non può a posteriori essere sindacata dagli Organi di Giustizia Sportiva. Anche il calcio di rigore concesso alla squadra ospitante dopo la ripresa della partita attiene alla competenza tecnica esclusiva dell’arbitro ed anche detto aspetto non può essere sindacato dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Da ultimo non possono trarsi argomenti di convincimento diretti a far accogliere la tesi del reclamante, dalla circostanza che l’arbitro abbia in effetti richiesto l’intervento della Forza Pubblica.

Premesso che, normalmente, l’intervento della Forza Pubblica si richiede prima dell’inizio di ogni partita, a fronte delle contestazioni verificatesi in campo, ben può aver l’arbitro sollecitato solo in via precauzionale l’intervento specifico della Forza Pubblica medesima, ma la stessa non è certo

dovuta intervenire per fatti diretti inerenti alla partita ed a nulla rileva che gli Agenti abbiano poi scortato l'arbitro, perché detta circostanza è riconducibile anche a normale attività diretta a tutelare l'ordine pubblico.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Olympia di Macerata Feltria (Pesaro e Urbino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3° Collegio composto dai Signori:**

Artico Avv. Sergio – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Grossi Prof. Pierfrancesco, Barengi Prof. Andrea, Moscati Prof. Enrico – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

#### **14. RECLAMO S.S. CALCIO S. PAOLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO SAN PAOLO/SAN MARCO CUPIDO DEL 20.1.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 45 del 22.2.2007)**

Con atto di appello, ritualmente proposto in data 26.2.2007, la S.S. Calcio S. Paolo ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. n. 45 del 22.2.2007, relativo alla sanzione della perdita della gara a carico di entrambe le società, la S.S. Calcio S. Paolo, sopraindicata, e la San Marco Cupido.

Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare, in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui al Com. Uff. n. 40 del 25.1.2007, che aveva inflitto alla società San Marco Cupido la sanzione della perdita della gara Calcio S. Paolo/San Marco Cupido con il punteggio di 0-3 a favore della società Calcio S. Paolo, decideva di infliggere a entrambe le società la sanzione della perdita della gara con la motivazione che alla rissa, avvenuta al 43° del secondo tempo, avevano partecipato calciatori dell'una e dell'altra squadra, costringendo l'arbitro a sospendere la gara.

Nel reclamo del 26.2.2007 la S.S. Calcio S. Paolo aveva dedotto che non poteva essere ritenuta corresponsabile dei fatti accaduti in quanto imputabili esclusivamente al comportamento dei calciatori della San Marco Cupido; chiedeva, pertanto, in via principale che la sanzione della perdita della gara venisse inflitta esclusivamente a quest'ultima con conseguente aggiudicazione definitiva della gara a suo favore; in subordine, chiedeva che venisse disposta la ripetizione della gara stessa.

Ritiene questa Corte che il reclamo della S.S. Calcio S. Paolo sia inammissibile.

Infatti, le argomentazioni addotte dalla reclamante per la riforma della decisione impugnata sono tutte in punto di fatto, introducendo in tal modo un terzo grado di giudizio di merito non consentito in questa sede. Il reclamo della S.S. Calcio S. Paolo è in palese contrasto con il disposto dell'art. 33, comma 1, C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti al merito della controversia "solo" quando la C.A.F. è giudice di secondo grado.

Nel caso di specie vi sono già stati due gradi di giudizio di merito, sicché avanti a questa Corte potevano essere proposti solo motivi di diritto.

Per converso, la reclamante ha tentato in questo terzo grado di giudizio di accreditare una diversa versione dei fatti, non consentita nella presente sede.

L'inammissibilità del reclamo comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S. il ricorso come sopra proposto da S.S. Calcio S. Paolo di Chieti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**15. RECLAMO G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 35 IN CLASSIFICA NEL CORRENTE CAMPIONATO; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE CHIUSE; DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 SEGUITO GARA G.S. CITRARUM CALCIO A CINQUE/A.S.D. CARPE DIEM DEL 18.2.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 120 del 13.3.2007)

Con atto di appello, ritualmente proposto in data 19.3.2007, la G.S. Citrarum Calcio a Cinque ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 120 del 13.3.2007, relativo alle sanzioni della penalizzazione di 35 punti in classifica nel corrente campionato, della squalifica del campo di gioco per 5 giornate effettive di gara con obbligo di disputarle a porte chiuse, con conferma della sanzione dell'ammenda di €1.000,00.

Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare aveva parzialmente accolto il reclamo della G.S. Citrarum Calcio a Cinque avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n. 104 del 21.2.2007 che aveva inflitto alla società reclamante per i fatti accaduti al termine della gara con la A.S.D. Carpe Diem del Campionato di Calcio a Cinque "Serie C2", disputata il 17.2.2007 sul campo della G.S. Citrarum Calcio a Cinque e conclusasi con il punteggio di 4 a 6 in favore della A.D.S. Carpe Diem, le sanzioni dell'esclusione dal Campionato di competenza e dell'ammenda di € 1.000,00.

Nel reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo la G.S. Citrarum Calcio a Cinque aveva dedotto che non poteva essere ritenuta responsabile dei fatti accaduti in quanto l'aggressione dell'arbitro era avvenuta al termine della gara, che l'aggressione era stata la conseguenza del comportamento sfavorevole alla società reclamante, tenuto dall'arbitro durante la gara; in ogni caso, la G.S. Citrarum Calcio a Cinque lamentava l'eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

La Commissione Disciplinare nella decisione impugnata escludeva che le manifestazioni di violenza, non contestate, potessero qualificarsi come fatti svincolati dal contesto della gara, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, C.G.S. le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri sostenitori non solo "durante la gara", ma anche "in occasione della gara", sicché la società reclamante doveva essere ritenuta responsabile per i fatti accaduti subito dopo il termine della gara. In secondo luogo, la Commissione Disciplinare rilevava che il comportamento dei sostenitori della società reclamante, concretizzantesi in ripetute aggressioni all'arbitro che aveva riportato lesioni fisiche che solo casualmente non avevano avuto conseguenze più gravi, non si sarebbe giustificato neanche nell'ipotesi di errori arbitrali nella direzione della gara (che, peraltro, non vi erano stati nel caso di specie). In terzo luogo, la Commissione Disciplinare evidenziava l'eccezionale gravità dei fatti che giustificava una sanzione corrispondente.

Stante la gravità dell'accaduto e del comportamento dei sostenitori della società reclamante, che concretava l'ipotesi specifica di cui al comma 3 dell'art. 11 C.G.S., la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della delibera del Giudice Sportivo, riteneva adeguata la penalizzazione di 35 punti in classifica nel corrente campionato, con squalifica del campo di gioco per cinque giornate effettive di gara con obbligo di disputarle a porte chiuse. Confermava la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e disponeva l'incameramento della tassa di reclamo.

Con il ricorso del 19.3.2007, articolato in tre motivi, la G.S. Citrarum Calcio a Cinque censura la decisione della Commissione Disciplinare lamentando con il primo motivo l'illegittimità della decisione stessa "per illogicità manifesta e perché fondata su dati inesatti e/o inesistenti, soprattutto in punto di momento storico di accadimento del fatto"; con il secondo motivo la società reclamante lamenta l'illegittimità della decisione impugnata "per insussistenza probatoria della violenza per come riferita dall'arbitro"; con il terzo motivo la G.S. Citrarum Calcio a Cinque denuncia

l'illegittimità della decisione impugnata perché il provvedimento adottato appare "sproporzionato nella entità della pena per come globalmente inflitta".

Nessuna delle censure mosse alla decisione della Commissione Disciplinare risulta fondata.

Non sussiste, infatti, nessuno dei motivi di illegittimità del provvedimento impugnato. La decisione della Commissione Disciplinare è congruamente motivata e immune da vizi logici.

Dalla stessa esposizione dei fatti emerge con evidenza solare l'infondatezza del ricorso.

Infatti, la Commissione Disciplinare ha correttamente applicato al caso in esame l'art. 11, comma 3, ultima parte, C.G.S. in forza del quale le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato dei propri sostenitori anche "in occasione della gara" e non soltanto "durante la gara". Poiché risulta pacifico in atti che i fatti addebitati ai sostenitori della società ricorrente siano avvenuti subito dopo il termine della gara, che è altrettanto pacifica in atti la gravità del comportamento dei sostenitori della società ricorrente come risulta dal referto dell'arbitro e dal referto medico, la Commissione Disciplinare, nel ritenere la G.S. Citrarum Calcio a Cinque responsabile a titolo di responsabilità oggettiva, non ha violato alcuna disposizione del C.G.S., anzi ha fatto una corretta applicazione dell'art. 11, comma 3, ultima parte, C.G.S., sicché non merita alcuna censura da parte dell'odierna ricorrente, neanche per quanto riguarda l'entità delle sanzioni complessivamente inflitte che appare adeguata in relazione alla gravità dei fatti accaduti, che oltre tutto sono incontestati.

Il ricorso della G.S. Citrarum Calcio a Cinque è in punto di diritto del tutto infondato e, in quanto tale, deve essere respinto. Il rigetto del ricorso comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal G.S. Citrarum Calcio a Cinque di Cetraro Marina (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**16. RICORSO PER REVOCAZIONE, EX ART. 35 C.G.S. DELL'U.S. POLIGNANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. POLIGNANO/G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 6.1.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 323 del 17.1.2007)

Con atto del 9.3.2007 la società Polignano Calcio a 5 proponeva reclamo per revocazione, ex art. 35 C.G.S., avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che aveva, in data 14.2.2007, respinto il reclamo dell'odierna appellante in merito al risultato della gara indicata in epigrafe.

La controparte, ritualmente, proponeva controdeduzioni.

All'apertura del dibattimento, presenti le parti, il rappresentante della controparte G.S. Giovinazzo, avv. Galli, richiedeva alla Commissione l'estromissione dal dibattimento del rappresentante della società Polignano, in quanto nei motivi di reclamo non era stata formulata richiesta di essere ascoltati. La C.A.F. accoglieva l'eccezione preliminare.

L'appellante fonda l'odierna revocazione sulla delibera della Commissione Tesseramenti che, con Com. Uff. 18/D aveva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Tadei Da Silva in favore della società Giovinazzo Calcio a Cinque.

Osserva la C.A.F. che avverso il provvedimento del Giudice Sportivo è stato poi proposto dalla società Polignano ricorso alla Commissione Disciplinare; il provvedimento susseguente è stato di inammissibilità per vizi procedurali. Quindi il vero provvedimento impugnato con l'attuale ricorso per revocazione è da considerarsi quest'ultimo, ma il C.G.S. non consente di sanare una declaratoria di inammissibilità con successivo – come nel caso che ci riguarda – ricorso per revocazione.

Il ricorso è pertanto inammissibile

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue l'inibizione di ulteriore esame da parte della C.A.F..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'U.S. Polignao Calcio a 5 di Polignano a Mare (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**17. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DELL'A.S. BARLETTA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. BARLETTA CALCIO A CINQUE/G.S. CALCIO A 5 GIOVINAZZO DEL 21.1.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 405 del 14.2.2007)

Con brevi note, trasmesse a mezzo fax e per raccomandata in data 9.3.2007, la A.S. Barletta Calcio a Cinque proponeva reclamo per revocazione, ex art. 35 C.G.S., avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che aveva, in data 14.2.2007, respinto il reclamo dell'odierna appellante in merito al risultato della gara indicata in epigrafe.

L'appellante fonda l'odierna revocazione sulla delibera della Commissione Tesseramenti che, con Com. Uff. 18/D aveva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Tadei Da Silva in favore della società Giovinazzo Calcio a Cinque.

La controparte, ritualmente, proponeva controdeduzioni.

Il ricorso è inammissibile.

L'attuale appellante non ha, a suo tempo, esaurito i gradi di giudizio a seguito del pronunciamento del Giudice Sportivo; questa inerzia non consente, ora, al Barletta Calcio a Cinque di accedere al procedimento di revocazione così come disciplinato dal C.G.S..

Tanto è sufficiente alla pronuncia di inammissibilità del ricorso e, conseguentemente ne inibisce ulteriore esame da parte della C.A.F..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'A.S. Barletta Calcio a Cinque di Barletta (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**18. RECLAMO A.S. REAL REGGIO TREMULINI CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL REGGIO TREMULINI/FUTSAL CLUB S. MARIA DEL 31.3.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 567 del 3.4.2007)

Con atto spedito il 4.4.2007 la società AS Real Reggio Tremulini, proponeva reclamo avverso il deliberato dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. 567 del 3.4.2007 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 565 in data 2.4.2007.

E' la stessa reclamante che riconosce la correttezza procedurale e normativa della decisione impugnata, mentre non sono assolutamente condivisibili le motivazioni poste a sostegno del proposto reclamo. Le modalità di impugnazione sono aspetti formali del processo che debbono essere rigorosamente osservati ed in alcun caso superati o pretermessi.

Le reclamate, invocando il proprio diritto alla difesa, omette oltretutto di considerare che le violazioni poste in essere violano l'altrui difesa. Peraltro, di tutte le circostanze dedotte a sostegno del reclamo, la reclamante non da nessuna congruente prova, per cui allo stato, ritenendo che debbono ritenersi violate le norme procedurali di introduzione dell'appello innanzi alla Commissione Disciplinare (e ciò a voler tacere la circostanza che anche il Giudice Sportivo aveva dichiarato a sua volta altra pregressa autonoma inammissibilità) deve ritenere infondato il reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Real Reggio Tremulini C5 di Reggio Calabria e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

-----

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 12 Aprile 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete